Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 gennaio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 14 DEL 18 GENNAIO 1965:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 luglio 1964.

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 luglio 1964.

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 luglio 1964.

(6560-6558-6559)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1964, n. **1471**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della « Clinica pediatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 14 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Clinica pediatrica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 94. — VILLA

Repertorio n. 121

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Clinica pediatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

L'anno millenovecentosessantaquattro e questo giorno quattordici del mese di dicembre in Sassari, in una sala del rettorato dell'Università, avanti a me rag. Pietro Puccini, nato a Napoli il 2 dicembre 1903, direttore amministrativo della Università degli studi di Sassari, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964 a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse della Università medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 ed alla presenza dei signori:

Zedda dott. Giulio, nato a Sassari il 21 ottobre 1925, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione universitaria.

Deiana rag. Paolo, nato a Pozzomaggiore (Sassari) il 26 gennaio 1934, ragioniere aggiunto dell'Amministrazione medesima;

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti

da una parte

il prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, rettore della Università degli studi di Sassari, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del giorno 10 dicembre 1964, che si allega a questo atto sotto la lettera *A)*;

dall'altra

il dott. Agostino Massone, nato a Montebello (Pavia) il 20 luglio 1928, direttore sanitario del Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione e annesso Centro per poliomielitici e discinetici, debitamente delegato e autorizzato dal direttore dell'Istituto rev. don Guido Borchini e dal competente superiore provinciale rev. don Narciso Paragnin con atto del giorno 12 dicembre 1964, che si allega sotto la lettera *B)*.

Premesso

che lo statuto delle Università italiane, nello ordinamento didattico delle Facoltà di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti fondamentali di materie cliniche quello di Clinica pediatrica;

che la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, considerata l'importanza di tale disciplina clinica, ai fini didattici e scientifici, ha ravvisata l'opportunità della istituzione della cattedra di ruolo;

che l'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione, sicuro di facilitare i compiti delle Facoltà di medicina e chirurgia in questo particolare settore dell'insegnamento clinico e della ricerca e considerati i rilevanti riflessi sociali, è venuto nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione della cattedra di ruolo destinata all'insegnamento di Clinica pediatrica;

che già esiste presso l'Università di Sassari opportuna sede per l'Istituto di clinica pediatrica nonchè posti di assistente di ruolo universitario per tale disciplina;

che il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Sassari, nelle adunanze rispettivamente in data 9, 11 e 10 dicembre 1964, hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, destinato alla disciplina stessa:

Tutto ciò premesso

fra l'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione, rappresentato come sopra, e l'Università degli studi di Sassari nella persona del suo rettore prof. Sergio Costa, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Sassari sarà istituito un posto di ruolo in ag-

giunta a quelli assegnati alla stessa Facoltà, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento della Clinica pediatrica.

Art. 2.

L'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione si obbliga a versare all'Università degli studi di Sassari per il mantenimento del posto di professore di ruolo di Clinica pediatrica, di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila), a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione e per gli anni successivi entro il mese di novembre di ciascun anno accademico.

Art. 3.

Qualora in seguito a miglioramenti disposti dallo Stato per i professori di ruolo la somma di L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di Clinica pediatrica, l'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione si obbliga a versare annualmente all'Università la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Art. 4.

L'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Sassari oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la somma di L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al venti per cento degli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso.

L'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione si obbliga ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrerà dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Sassari in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di Clinica pediatrica compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università degli studi di Sassari, verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità la somma di L. 920.000 (lire novecentoventimila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo ed all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

La cattedra e l'Istituto di clinica pediatrica hanno sede nell'Università di Sassari.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni, con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione, e si intenderà tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 8.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, tutti i contributi in essa previsti, nessuno escluso, il posto di ruolo resterà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio .

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari ed è esente da tassa di registro e bollo a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia è redatto su n. 3 (tre) fogli ed occupa n. 7 (sette) facciate e fin qui della presente, viene letto alle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

F.to: prof. Sergio Costa;
» dott. Agostino Massone
» Pietro Puccini, funzionario rogante;
» Giulio Zedda, teste;
» Paolo Deiana, teste.

Registrato fiscalmente a Sassari addì 14 dicembre 1964, ai n. 1962, Mod. I. Vol. 309, gratis.

Sassari, lì 14 dicembre millenovecentosessantaquattro

Il direttore amministrativo: Pietro Puccini

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. **1472.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Pescia (Pistoia).

N. 1472. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto magistrale statale di Pescia (Pistoia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. **1473.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Enna.

N. 1473 Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto magistrale statale di Enna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1964, n. **1474.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione « Lega Nazionale », con sede in Trieste.

N. 1474 Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione « Lega Nazionale », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1964, n. **1475.**

Autorizzazione alla Università di Ferrara ad acquistare un immobile.

N. 1475 Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad acquistare dal cav. Giovanni Alberti un'area edificabile sita in Ferrara, via Fossato di Mortara, della superficie di mq. 8305, descritta nel catasto terreni del comune di Ferrara coi mappali 3537-*a*, 3538-*a*, 3538-*b*, 3537-*c* del foglio 383, al prezzo di L. 99.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1476.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria a Torres, in località Campanedda del comune di Sassari.

N. 1476 Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sassari in data 19 marzo 1964, integrato con dichiarazione 5 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria a Torres, in località Campanedda del comune di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1477.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in rione Produttività di Salerno.

N. 1477 Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 25 gennaio 1964, integrato con due dichiarazioni del 24 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in rione Produttività di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1964.

Autorizzazione alla S.p.A. Depositi Genovesi Olii Minerali « Degom », ad istituire ed esercitare un Magazzino generale in Pedemonte, comune di Serra Riccò.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Viste le domande rispettivamente del 21 dicembre 1962 e del 5 dicembre 1963, con le quali la S.p.A. Depositi Genovesi Olii Minerali « Degom », con sede in Genova, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Pedemonte, comune di Serra Riccò, via Fratelli Canepa n. 2, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova con la deliberazione n. 67, dell'8 febbraio 1963;

Vista, altresì, la deliberazione della stessa Camera n. 1076, del 25 ottobre 1963;

Considerato che la Società richiedente ha rinunciato all'istituzione, presso il Magazzino generale, di un apposito Ufficio doganale e si è impegnata di assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Depositi Genovesi Olii Minerali « Degom », con sede in Genova, è autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale in un capannone della superficie di mq. 750 circa, sito in Pedemonte, comune di Serra Riccò, via Fratelli Canepa n. 2, meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo delle domande di cui alle premesse.

In detto Magazzino generale possono essere ricevute in deposito le merci nazionali, nazionalizzate ed estere indicate nella deliberazione n. 1076, del 25 ottobre 1963, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova, salvo l'osservanza delle norme vigenti sulla disciplina del deposito di alcune di tali merci.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel Magazzino generale, come sopra autorizzato, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova con la deliberazione n. 67, dell'8 febbraio 1963.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la S.p.A. Depositi Genovesi Olii Minerali « Degom », deve prestare per l'esercizio del Magazzino generale è stabilito in lire 8.000.000 (ottomilioni), salvo successive determinazioni.

L'amministrazione deve essere tenuta presso la sede dello stesso Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1964

p. Il Ministro per l'industria e il commercio
DE COCCI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(11652)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1964.

Integrazione per l'anno 1963 della 13ª mensilità dovuta al personale aggregato in attività di servizio degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758;
Visto il regio decreto 4 giugno 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948;
Vista la legge 17 febbraio 1958, n. 111;
Vista la legge 28 gennaio 1963, n. 20;
Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1963;
Vista la legge 10 agosto 1964, n. 656;
Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale aggregato in attività di servizio degli Istituti di prevenzione e di pena, il cui trattamento per retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità lorda dell'assegno temporaneo di cui al decreto interministeriale 25 febbraio 1963.

L'importo dovuto in applicazione del presente articolo è determinato con riguardo alle funzioni, categoria, grado, qualifica o gruppo di retribuzione considerati ai fini della corresponsione della tredicesima mensilità per il 1963 ed è assoggettato alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

L'integrazione della tredicesima mensilità prevista dal presente decreto:

è soggetta alla disciplina d'imposta in vigore al 16 dicembre 1963;

non si considera ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo sia di attività di servizio che di quiescenza da assoggettare, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 aprile 1952, numero 212, e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote d'imposta, e non concorre a costituire la quota esente di L. 240.000 prevista dallo stesso articolo;

non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonchè dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

non va computata, altresì, per la determinazione del limite di reddito di L. 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Roma, addì 3 settembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 304. — GALLUCCI

(260)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1964.

Sostituzione di un componente della Commissione incaricata di proporre la misura dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 117, con la quale è stata autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136 e dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1963, con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di proporre, a termini dell'art. 4 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 136, la misura dei contributi predetti;

Vista la nota in data 30 luglio 1964, con la quale il Ministero del tesoro - Ispettorato generale di finanza, in sostituzione del dott. Giuseppe Nisticò, trasferito ad altra sede, ha designato quale proprio rappresentante in seno alla Commissione di cui sopra, il dottor Pietro Assenza, nuovo direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Catania;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Nisticò, è chiamato a far parte della Commissione incaricata di proporre, a termini dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1952, numero 136, la misura dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi — in rappresentanza del Ministero del tesoro — il dottor Pietro Assenza, direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Catania.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1964
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 369

(11673)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto lo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato decreto 13 maggio 1940, n. 818 e modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1962, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima predetta;

Vista la nota del 9 aprile 1964, con la quale l'onorevole Angelo Abenante, a seguito del parere espresso dalla Giunta per le elezioni alla Camera dei Deputati in materia di incompatibilità parlamentare, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di membro del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in rappresentanza degli equipaggi di navi passeggeri, da carico e propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili e velieri e motovelieri da traffico;

Vista la nota n. 1314/273 del 24 luglio 1963, con la quale la Federazione italiana lavoratori del mare designa il sig. Enzo Caruso in sostituzione del consigliere dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Enzo Caruso è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare in rappresentanza degli equipaggi di navi passeggeri da carico e propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili e velieri e motovelieri da traffico, ed in sostituzione dell'on. Angelo Abenante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(11492)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1964.

Caratteristiche del formaggio « Toma » prodotto nei Comuni della provincia di Vercelli e destinato al consumo strettamente locale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 396, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi;

Considerata l'opportunità di concedere per il formaggio « toma » prodotto nei Comuni della provincia di Vercelli, le deroghe alle norme per la produzione e il commercio dei formaggi duri, nei limiti e per gli scopi consentiti dalla nota *B*) della tabella *A*), annessa alla legge suddetta;

Decreta:

Articolo unico.

Nei sottoelencati Comuni della provincia di Vercelli, è consentita la produzione, a scopo di vendita, per il consumo strettamente locale, del formaggio « toma » avente le seguenti caratteristiche: formaggio a pasta dura, prodotto con latte di vacca o misto, non fermentato, con stagionatura non inferiore a tre mesi, con un tenore di grasso nella sostanza secca non inferiore al 18%:

Ailoche; Alagna Valsesia; Albano Vercellese; Alice Castello; Andorno Micca; Arborio; Asigliano Vercellese; Balmuccia; Balocco; Benna; Bianzè; Biella; Bioglio; Boccioleto; Borgo d'Ale; Borgosesia; Borgo Vercelli; Borriana; Breja; Brusnengo; Buronzo; Callabiana; Camandona; Camburzano; Campertogno; Campiglia Cervo; Candelo; Caprile; Carcoforo; Caresana; Caresanablot; Carisio; Casanova Elvo; Casapinta; Castelletto Cervo; Cavaglià; Cellio; Cerreto Castello; Cerrione; Cervatto; Cigliano; Civiasco; Coggiola; Collobiano; Cossato; Costanzana; Cravagliana; Crescentino; Crevacuore; Crosa; Crova; Curino; Desana; Donato; Dorzano; Forbello; Fontanetto Po; Formigliana; Gaglianico; Gattinara; Ghislarengo Gifflenga; Graglia; Greggio; Guardabosone; Lamporo; Lenta; Lessona; Lignana; Livorno Ferraris; Lozzolo; Magnano; Massazza; Masserano; Mezzana Mort.; Miagliano; Mollia; Moncrivello; Mongrando; Mosso Santa Maria; Motta de' Conti; Mottalciata; Muzzano; Netro; Occhieppo Inf.; Occhieppo Sup.; Olcenengo; Oldenico; Palazzolo Vercellese; Pertengo; Pettinengo; Pezzana; Piatto; Piedicavallo; Pila; Piode; Pistolesa; Pollone; Ponderano; Portula; Postua; Pralungo; Prarolo; Pray; Quaregna; Quarona; Quinto Vercellese; Quittengo; Rassa; Rima San Giuseppe; Rimasco; Rimella; Riva Valdobbia; Rive; Roasio; Ronco Biellese; Ronsecco; Roppolo; Rosazza; Rossa; Rovasenda; Sabbia; Sagliano Micca; Sala Biellese; Salasco; Sali Vercellese; Saluggia; Salussola; Sandigliano; San Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; San Paolo Cervo, Santhià; Scopa; Scopello; Selve Marcone; Serravalle Sesia; Soprana; Sordevolo; Sostegno; Strona; Stroppiana; Tavigliano; Ternengo; Tollegno; Torrazzo; Tricerro; Trino; Trivero; Tronzano Vercellese; Valdengo; Valduggia; Vallanzengo; Valle Mosso; Valle San Nicolao; Varallo; Veglio; Vercelli; Verrone; Vigliano Biellese; Villa del Bosco; Villanova Biellese; Villarboit; Villata; Viverone; Vocca; Zimone; Zubiena; Zumaglia.

Roma, addì 24 novembre 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

(11470)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1964.

Nomina del presidente e di tre membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Visto l'art. 12 del vigente statuto relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Considerato che per compiuto periodo di nomina occorre provvedere alla nomina dei membri del suddetto organo, di competenza ministeriale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono confermati, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, i seguenti signori:

Presidente:

Tomè avv. Zeffirino.

Consiglieri:

Livi avv. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Majeron geom. Igino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Panzanaro dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio.

I predetti consiglieri dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(11426)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Bologna, via della Beverara n. 14.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1159, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1961 e 3 febbraio 1962, con i quali la S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, con sede in Bologna, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Bologna, via della Beverara n. 14, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1962, con il quale la Società è stata autorizzata ad ampliare i piazzali interni del Magazzino generale con uno spazio scoperto recintato della superficie di mq. 20.000 circa nel quale ricevere in deposito autoveicoli di vario tipo, trattori e macchine agricole allo stato estero, escluse le loro parti di ricambio;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1963, con il quale la Società medesima è stata autorizzata ad ampliare ulteriormente i piazzali interni del Magazzino generale con uno spazio scoperto recintato della superficie di mq. 15.200 circa nel quale ricevere in deposito le merci suddette;

Vista l'istanza in data 28 novembre 1963, con la quale la Società chiede di essere autorizzata ad ampliare i piazzali interni del Magazzino generale con un nuovo spazio scoperto recintato della superficie di mq. 13.600 circa situato sul lato nord-ovest dello stabilimento, in confine sul lato est con preesistenti piazzali, da destinare al deposito di autoveicoli di vario tipo, trattori e macchine agricole allo stato estero, escluse le loro parti di ricambio, nonchè ad ampliare il fabbricato in cui sono posti gli uffici mediante la costruzione di una sala di m. 7,30 x 15;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 494 del 23 dicembre 1963;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei progettati lavori di ampliamento rilasciato dall'Ufficio del genio civile di Bologna in data 25 giugno 1964;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, con sede in Bologna, è autorizzata ad ampliare i piazzali interni del Magazzino generale da essa esercitato in Bologna, via della Beverara n. 14, con uno spazio scoperto recintato della superficie di mq. 13.600 circa, situato sul lato nord-ovest dello stabilimento, in confine sul lato est con preesistenti piazzali e contrassegnato con la lettera « L » nella planimetria presentata a corredo dell'istanza di cui alle premesse.

In detto spazio scoperto possono essere depositati autoveicoli di vario tipo, trattori e macchine agricole allo stato estero, escluse le loro parti di ricambio.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La predetta Società è altresì autorizzata ad ampliare il fabbricato in cui sono posti gli uffici con una sala di recente costruzione delle misure di m. 7,30 x 15, distinta nella citata planimetria con la lettera « B/1 ».

Art. 2.

L'ammontare del deposito cauzionale dovuto dalla S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, per l'esercizio del Magazzino generale sopraindicato, già stabilito in L. 1.000.000 (unmilione) con il decreto ministeriale 7 giugno 1961 citato nelle premesse del presente decreto, è elevato a L. 3.000.000 (tremilioni), salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(237)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, approvato con decreto ministeriale del 25 febbraio 1960;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale il dott. ing. Mario Bobbio Pallavicini ed il dott. ing. Paolo Ronca vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona;

Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 1961, con il quale il dott. Mario Barenghi è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona in sostituzione del dott. ing. Paolo Ronca, dimissionario;

Atteso che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Considerato che devesi quindi procedere al rinnovo delle cariche e che si è ritenuto opportuno di integrare la rappresentanza degli interessi cittadini in seno agli organi deliberanti della Cassa medesima, facendo cadere la nomina su persona che, anche se non compresa tra i soci, risulti particolarmente qualificata per la sua attività, nonchè per la conoscenza delle condizioni economiche e delle esigenze della zona; e che, pertanto, le esigenze di tutela del pubblico interesse inducono nella specie a derogare, per il conferimento della carica di presidente, al criterio di preferenza stabilito dalla legge in favore dei soci, provvedendosi al riguardo con la nomina di persona estranea;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Leandro Lisino e l'avv. Silvio Pilotti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(286)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1960, n. 151, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, con sede in Ancona e ne ha approvato lo statuto;

Visto in particolare l'art. 22 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, con sede in Ancona, approvato con il citato decreto presidenziale 1° febbraio 1960, n. 151, e modificato per ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1964, n. 1042;

Visto il precedente decreto in data 24 marzo 1960 con cui furono nominati il dott. Enzo Badioli e l'avv. Coriolano Bellagamba, rispettivamente, sindaco effettivo con funzioni di Presidente e sindaco supplente dello Istituto suddetto;

Ritenuto che il dott. Badioli si è dimesso da detto incarico, a seguito della sua nomina a presidente dell'Istituto centrale delle Casse Rurali;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei suddetti membri del Collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario per la regione marchigiana;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

L'avv. Pietro Delle Fave e il dott. Giulio De Grazia sono nominati rispettivamente sindaco effettivo, Presidente del Collegio sindacale, e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, con sede in Ancona.

I predetti dureranno in carica 3 anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(11425)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

Declassificazione da provinciale a comunale di un tratto di strada in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1960, numero 48131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1960, n. 228, con il quale è stata classificata provinciale la strada « Marina di Ragusa-Donnalucata: dalla frazione Marina di Ragusa, incrocio tra via Duilio e via Dandolo, fino alla frazione Donnalucata, innestandosi alla fine della strada provinciale Scicli-Donnalucata », di km. 7 + 500, indicata al n. 2 dello elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso;

Vista la deliberazione in data 7 ottobre 1963, n. 1198/9888, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ragusa ha chiesto che il tratto della strada anzidetta interno all'abitato di Donnalucata venga declassificato da provinciale a comunale e che venga conseguentemente rettificata la dizione della strada in parola;

Visto il voto in data 23 ottobre 1964, n. 1848, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato favorevolmente al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto terminale della strada « Marina di Ragusa-Donnalucata » interno all'abitato di Donnalucata, della lunghezza di km. 1 + 670, a termini degli articoli 7 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è declassificato da provinciale a comunale ed incluso nell'elenco del comune di Scicli.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 5 settembre 1960, n. 48131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1960, n. 228, con il quale sono state classificate provinciali in provincia di Ragusa, ventotto strade, fra cui la strada « Marina di Ragusa-Donnalucata », viene modificato nel senso che tale strada deve intendersi classificata provinciale con inizio dalla frazione di Marina di Ragusa, incrocio tra via Duilio e via Dandolo e con termine a Donnalucata, con esclusione del tratto interno all'abitato, per la lunghezza di km. 7 + 879, restando, pertanto, confermato quanto disposto con il decreto stesso per la parte concernente la classificazione delle altre ventisette strade.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(11468)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

Proroga del termine per la produzione del formaggio a pasta dura tipo « grana padano ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande, che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciale trattamento;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1963;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' consentita fino al 31 marzo 1965 la produzione del formaggio a pasta dura tipo « grana padano » con latte trattato con formaldeide, purchè nel formaggio posto a stagionatura non residuino più di mgr. 30 di formaldeide per chilogrammo di formaggio.

L'autorizzazione di cui sopra non è estensibile alla produzione di alcun altro tipo di formaggio ed in particolare del formaggio tipo « parmigiano reggiano » prodotto nei territori delle provincie di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio Emilia.

Roma, addì 16 dicembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

(11657)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Banca Popolare Senese, con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Siena, Poggibonsi e Grosseto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Popolare Senese, con sede in Siena;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Popolare Senese, con sede in Siena, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Siena, Poggibonsi (Siena) e Grosseto.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Popolare Senese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(11556)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di lire 1,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11655)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.

Sostituzione dei liquidatori della Società cooperativa « La Ferrigna », con sede in Capoliveri (Livorno).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 9 maggio 1964, con il quale la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ferrigna », con sede in Capoliveri (Livorno), costituita in data 21 novembre 1953, per atto notaio Broccardi Iacopo, ha deliberato lo scioglimento anticipato della Società con nomina a liquidatore dei signori Corbelli Elio e Arduini Luigi;

Considerato che i liquidatori hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico e, pertanto, non si è provveduto alla sostituzione dei predetti da parte della Società;

Ritenuto che nella fattispecie è applicabile il disposto dell'art. 2545 del Codice civile in conseguenza del ritardo verificatosi nello svolgimento della liquidazione ordinaria;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla cooperativa in data 26 settembre 1964;

Udito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del liquidatore dell'Ente in argomento, in sostituzione dei liquidatori dimissionari;

Decreta:

Il rag. Cristiano Giovanni è nominato liquidatore della Società cooperativa « La Ferrigna », con sede in Capoliveri (Livorno), ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile, in sostituzione dei liquidatori signori Corbelli Elio e Arduini Luigi, dimissionari.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(11656)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1965.

Istituzione del Comitato tecnico consultivo per la vendita del grano acquistato a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199 che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1964, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, concernente le norme per l'attuazione degli interventi di mercato previsti dal regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della C.E.E.;

Visto l'atto disciplinare allegato al richiamato decreto interministeriale 1° giugno 1964, contenente norme regolatrici dell'attività che gli assuntori del servizio debbono espletare, nella campagna di commercializzazione del grano 1964-65, per l'attuazione dei sopraindicati interventi di mercato;

Considerato che per la realizzazione delle finalità del citato regolamento n. 19 non è da escludere l'eventualità di dover provvedere alla sospensione e limitazione della vendita del grano in uno o più centri di commercializzazione in relazione alle esigenze dell'approvvigionamento, all'opportunità di favorire, sul libero mercato, l'evoluzione dei prezzi, verso quelli indicativi fissati dai provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi, alla necessità di procedere ad un razionale svuotamento dei magazzini per la loro ulteriore utilizzazione;

Sentito il parere del Comitato di cui all'art. 3 del citato decreto interministeriale 1° giugno 1964;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad apposito Comitato tecnico consultivo il compito di formulare in materia pareri e proposte;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato tecnico consultivo con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri relativamente:

1) alla indicazione dei centri di commercializzazione presso i quali si ravvisi l'opportunità di limitare o sospendere la vendita del grano immagazzinato, a norma del decreto interministeriale 1° giugno 1964 ed allegato atto disciplinare, in relazione alle particolari situazioni di mercato, alle esigenze di approvvigiona-

mento e alla necessità di assicurare un razionale svuotamento dei magazzini di deposito in vista di ulteriori utilizzazioni;

2) all'esame dei problemi relativi ai rapporti tra assuntori del servizio ed acquirenti del grano di cui al comma 1);

3) all'esame di ogni altra questione volta ad assicurare la più efficiente funzionalità del sistema.

Art. 2.

Il Comitato di cui all'articolo precedente è così composto:

direttore generale dell'Alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;

direttore generale della Produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;

direttore generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

direttore generale delle Importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

segretario generale del Comitato interministeriale prezzi.

Art. 3.

In caso di assenza od impedimento i membri del Comitato possono essere sostituiti da membri supplenti delle rispettive Amministrazioni designati dai componenti stessi.

Art. 4.

Il presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato, rappresentanti degli assuntori del servizio e delle categorie economiche interessate, nonchè funzionari dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Il funzionamento del Comitato è assicurato da un apposito ufficio di segreteria istituito presso la Direzione generale dell'alimentazione.

Detto ufficio è diretto da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore a quello di ispettore generale, il quale partecipa ai lavori del Comitato con funzioni di segretario.

Art. 6.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viste le proposte del Comitato, adotta i conseguenti provvedimenti che sono comunicati agli assuntori del servizio dalla Direzione generale dell'alimentazione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(299)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Giorgio Vischi, nato a Reggio nell'Emilia il 9 marzo 1922 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 13 aprile 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(66)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di punzoni per marchio d'identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Luigi Galletti, esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Fieno n. 1, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 20 novembre 1964, dalla quale risulta lo smarrimento di nove punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi contrassegnato con il numero « 98 MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(11674)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.210.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11601)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Ofena (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.811.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11595)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.021.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11597)

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.153.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11603)

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Rocca San Giovanni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.316.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11605)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Tollo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.580.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11609)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Villamagna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.997.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11611)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Casacanditella (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.036.371, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11612)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Scala Coeli (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.649.005 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11614)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Zumpano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.426.250 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11617)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11610)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.377.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11607)

Autorizzazione al comune di San Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di San Martino sulla Marrucina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.653.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11608)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Torchiara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.899.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11618)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Bracigliano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.005.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11619)

Autorizzazione al comune di Baronissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Baronissi (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.060.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11620)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Stilo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.155.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11623)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Varapodio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.392.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11622)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di San Giovanni Teatino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.675.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11613)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.357.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11621)

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di San Martino di Finita (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.033.150 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11615)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.577.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11616)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Attimis — società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Attimis (Udine) — in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 29 dicembre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Attimis - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Attimis (Udine) - in amministrazione straordinaria, il signor D'Attimis Arbeno è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effeti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(285)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Camerino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Camerino, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde (1° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Ancona.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1964
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 9. — GALLUCCI

(11352)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Rieti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Rieti, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde (1° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Roma.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1964
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 10. — GALLUCCI

(11353)

Concorso per titoli a due posti di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Milano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Milano, con la retribuzione iniziale di L. 399.600 annue lorde (5° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Milano.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

Le domande debbono essere sottoscritte dagli aspiranti e la firma dei medesimi dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale i candidati dovranno svolgere la loro opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare i vincitori del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

Le nomine sono subordinate all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine i vincitori medesimi saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1964
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 11. — GALLUCCI

(11354)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di lavoro per uomini di Venezia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di lavoro per uomini di Venezia, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde (2° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Venezia.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività

professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1964
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 30. — GALLUCCI

(11355)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso a cinque posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1964, registro n. 2 Sanità, foglio n. 223, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo suddetto risultano attualmente disponibili cinque posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in una delle branche della fisica conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del tremine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) due lingue straniere, tra quelle indicate nel successivo art. 6, specificando la lingua prescelta per la prova scritta;

11) la prova pratica prescelta tra quelle indicate nella lettera *B*) del ripetuto art. 6.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di fisica generale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di fisica atomica o nucleare;

3) breve riassunto in lingua inglese o francese o tedesca o russa (a scelta del candidato) del contenuto essenziale di un articolo o passo di argomento scientifico redatto nella corrispondente lingua straniera.

Per la suddetta prova di lingua sarà consentito l'uso dei vocabolari.

B) *Prova pratica*:

riconoscimento delle più comuni apparecchiature di laboratorio di fisica, discussione delle loro caratteristiche e dimostrazione del loro impiego;

oppure, a scelta del candidato:

risoluzione di un semplice problema di fisica generale.

C) *Prova orale*:

1) discussione dei compiti scritti e della prova pratica;

2) colloquio mirante ad accertare la cultura generale del candidato in campo scientifico e tecnico;

3) lettura e traduzione a vista in italiano di un brano di argomento scientifico da una lingua straniera (diversa da quella prescelta per la prova scritta), scelta del candidato tra: francese, inglese, tedesca e russa.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di conoscere nelle loro linee generali l'ordinamento e i compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dello Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, numero 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p)*, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizo per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine pr le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1964
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 248

(11306)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 416 in data 15 febbraio 1962, con il quale veniva bandito concorso pubblico per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1961 (Bonate Sopra - Calolziocorte - Chignolo d'Isola - Riva di Solto - Presezzo - Roncobello);

Visti i propri decreti n. 3143 in data 8 ottobre 1964 e n. 3627 in data 30 novembre 1964, con i quali venivano depennate dalle sedi vacanti messe a concorso col superiore decreto rispettivamente la condotta consorziale di Calolziocorte-Erve e la condotta di Roncobello;

Ritenuto di dovere provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del prefato concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 12, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Bergamo, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui sopra è così composta:

Presidente:

Barbato dott. Antonio, vice prefetto della Prefettura di Bergamo.

Componenti:

Lupi dott. Alessandro, ispettore generale medico, dirigente dell'Ufficio del medico provinciale di Como;

Bailo prof. dott. Piero, libero docente in ostetricia;

Belotti dott. Giuseppe, libero esercente specialista in ostetricia;

D'Agostino dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Bergamo;

Rossi Gabriella, ostetrica condotta di Gazzaniga.

Segretario:

Carrato dott. Leonardo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 5 dicembre 1964

Il medico provinciale capo: AGRIFOGLIO

(11310)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3310/279 in data 16 settembre 1964, con il quale veniva messo a concorso il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di L'Aquila;

Ritenuta la necessità di nominare la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni degli organi interessati;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di L'Aquila, è così composta:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

La Branca prof. Giovanni, docente di igiene dell'Università di Roma;

Natali prof. Gianfranco, primario medico dell'Ospedale civile di L'Aquila;

Sollecito dott. Antonino, medico provinciale di Chieti;

Gualtieri dott. Alberto, vice-prefetto ispettore;

De Sanctis dott. Vincenzo, ufficiale sanitario del comune di Rieti.

Segretario:

Camilleri dott. Andrea, funzionario direttivo-amministrativo del Ministero della sanità.

Gli esami avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del preesnte decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Essi avranno luogo nella città di L'Aquila.

L'Aquila, addì 18 dicembre 1964

Il medico provinciale: ROBERTI

(11480)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Messina.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 354 dell'otto febbraio 1964, con il quale venne indetto il pubblico concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Messina;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 265;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Messina, nonchè le terne proposte dal Consiglio dell'Ordine provinciale dei veterinari e dal Comune interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Messina è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Papalia dott. Massimo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Zeetti prof. dott. Raffaello, ispettore generale veterinario;

Mantovani prof. Giovanni, docente di ruolo dell'Università di Torino;

Romagnoli prof. Aldo, docente di ruolo dell'Università di Messina;

Di Mino dott. Giuseppe, direttore pubblico macello.

Segretario:

Alessi dott. Giovanni, capo sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilendo la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi dello Ufficio del veterinario provinciale e della Prefettura di Messina e all'albo pretorio del Comune interessato.

Messina, addì 23 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: SORCE

(11668)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 54 del 17 gennaio 1964, modificato dal decreto n. 388 del 4 aprile dello stesso anno, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto nei comuni di Miglionico, Ferrandina e Policoro, vacanti al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 986 del 5 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 25 agosto 1964;

Constata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la circolare n. 160 dell'8 settembre 1964 del Ministero della sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Dimuccio Domenico	punti	65,413	su 120
2. De Gemmis Lorenzo	»	61,668	»
3. Mormando Nicola	»	60,628	»
4. Parente Vincenzo	»	58,871	»
5. Montemurro Pietro	»	58,400	»
6. Di Federico Mario	»	57,486	»
7. Tripaldi Nicola	»	57,126	»
8. Leone Cataldo	»	55,691	»
9. Manes Nicola	»	55,472	»
10. Bruno Francesco	»	55,394	»
11. Marino Domenico	»	54,785	»
12. Di Leo Nicola	»	52,420	»
13. Manicone Oronzo	»	51.972	»
14. Mastromatteo Onofrio	»	51,711	»
15. Petroni Eduardo	»	51,350	»
16. Bracciale Francesco	»	50,020	»
17. Buono Ferruccio	punti	48,976	su 120
18. Laterza Giovanni Alberto	»	48,459	»
19. D'Amico Oronzo	»	47,500	»
20. Caldararo Luigi	»	46,000	»
21. Motta Pietro	»	45,022	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed a quelli dei comuni di Miglionico, Ferrandina e Policoro.

Matera, addì 12 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 54 del 17 gennaio 1964, modificato dal decreto n. 388 del 4 aprile dello stesso anno, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto nei comuni di Miglionico, Ferrandina e Policoro, vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 1410, di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopra indicato;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Dimuccio Domenico: Policoro;
2) De Gemmis Lorenzo: Ferrandina;
3) Mormando Nicola: Miglionico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed a quelli dei comuni di Miglionico, Ferrandina e Policoro.

Matera, addì 12 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

(11311)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.